

## **SINTESI DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

Con questa proposta di legge, in continuità con i principi già espressi dal Piano sanitario sociale integrato regionale, che promuove nei nuovi modelli di assistenza, la realizzazione di reti integrate di servizi e professionisti, si vuole istituire la figura dello psicologo di base, allargando l'offerta di servizi sanitari nell'ottica di una presa in carico globale della persona e della sua salute, compresi gli aspetti psicologici.

Da tempo è infatti riscontrata, anche in Toscana, una crescente domanda di assistenza nell'ambito dei bisogni di carattere psicologico della popolazione, incremento facilmente rintracciabile anche nell'aumento periodico del consumo annuo di antidepressivi. La necessità di un'adeguata assistenza psicologica si è ulteriormente evidenziata con l'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 che oltre ai ben noti danni fisici, sociali ed economici, ha comportato un peggioramento della condizione psicologica, particolarmente accentuato in alcune fasce d'età e categorie.

La proposta di legge, alla luce di ciò, vuole pertanto istituire il servizio di psicologia di base caratterizzato da uno stretto legame con il territorio e da una maggiore sinergia con la medicina di base, in modo da offrire un adeguato supporto psicologico per le persone a rischio, come gli anziani, i bambini, il personale socio sanitario e i lavoratori impiegati nei settori strategici nel contrastare alla diffusione del virus, attraverso la previsione di un primo livello di servizi di cure psicologiche accessibili a tutti indistintamente.

Nell'immediato viene previsto, al fine di migliorare il benessere psicologico individuale e collettivo nell'attuale contesto emergenziale causato dall'epidemia da Covid-19, che il servizio di psicologia di base sia svolto da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale, tenuto conto dell'obiettivo, finito il periodo di emergenza pandemica, di strutturare il predetto servizio mediante il superamento dell'istituto della convenzione integrando in modo organico le risorse professionali degli psicologi all'interno del servizio sanitario regionale.

## **Nel dettaglio la proposta di legge è composta di sette articoli.**

Con l'**articolo 1** si definisce l'istituzione del servizio di psicologia di base all'interno di ciascuna azienda unità sanitaria locale al fine di sostenere ed integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini toscani.

Con l'**articolo 2** si definiscono i compiti dello psicologo di base che, in rapporto con le zone distretto e le loro articolazioni territoriali, svolge attività di assistenza psicologica primaria finalizzata a garantire il benessere nell'ambito della medicina di base. In particolare lo psicologo di base, intercettando il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione che spesso rimangono inespressi e i bisogni di benessere psicologico, opera prioritariamente sulle seguenti aree: a) problemi legati all'adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica); b) sintomatologia ansioso-depressiva; c) problemi legati a fasi del ciclo di vita; d) disagi emotivi transitori ed eventi stressanti; e) sostegno psicologico alla diagnosi infausta e alla cronicità o recidività di malattia; f) scarsa aderenza alla cura; g) richiesta impropria di prestazioni sanitarie; h) problematiche psicosomatiche; i) supporto al team dei professionisti sanitari.

Con l'**articolo 3** si istituisce l'elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie al quale possono essere iscritti i professionisti in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in psicologia; b) iscrizione all'Albo degli psicologi; c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale; d) specifiche competenze e titoli individuati dalla Giunta regionale; e) attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Toscana a seguito della frequenza e superamento dell'esame finale di specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta regionale sul tema dello psicologo di base e sulle cure primarie.

Con l'**articolo 4** si disciplina l'organizzazione delle attività dei servizi di psicologia di base in ciascuna zona distretto prevedendo che esse siano erogate da almeno due psicologi di base in sinergia con le strutture del distretto sanitario di appartenenza.

Con l'**articolo 5** si prevede che la verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata siano effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Regionale.

Con l'**articolo 6** si disciplina l'istituzione di un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale che svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività prestate dallo psicologo di base, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio della Regione Toscana.

Con l'**articolo 7** si dispone in merito alla norma finanziaria.